Oscuramento disposto

Numero registro generale 7508/2025
Numero sezionale 84/2026
Numero di raccolta generale 7918/2026
Data pubblicazione 31/03/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta da:

Stefano Mogini	Presidente Aggiunto
Maria Acierno	Presidente di Sezione
Milena Falaschi	Presidente di Sezione
Giulia Iofrida	Presidente di Sezione
Enzo Vincenti	Presidente di Sezione
Antonella Pagetta	Consigliere
Giuseppe Tedesco	Consigliere
Paola Vella	Consigliere Rel.
Cristiano Valle	Consigliere

Oggetto:
DISCIPLINARE AVVOCATI
Ud.10/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7508/2025 R.G. proposto da:

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted] unitamente all'avvocato [redacted]

-ricorrente-

contro

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia, Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione

-intimati-

avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di Roma n. 46/2025 depositata il 27/02/2025;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal Consigliere Paola Vella.

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

FATTI DI CAUSA

1. — In data 13.2.2015 il Consiglio Distrettuale di Disciplina (CDD) di Bari disponeva nei confronti dell'avv. [redacted] la sospensione cautelare dall'esercizio della professione forense e l'apertura del procedimento cautelare, in quanto indagato e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e dell'interdizione temporanea dall'esercizio della professione forense. Quindi, con citazione notificata il 1.6.2016, veniva formulato a suo carico il seguente capo di incolpazione:

«*Violazione degli artt. 9 comma 1 e 10 del Codice Deontologico Forense in relazione agli artt. 4 comma 2, 37 comma 1 e 23 comma 4 del medesimo Codice, in quanto acquisiva rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro, venendo meno al suo dovere di fedeltà nei confronti della sig.ra* [redacted] *alla quale consigliava azioni inutilmente gravose sul presupposto di falsi atti introduttivi di procedimenti giudiziari promossi nei confronti della stessa, atti introduttivi che il* [redacted] *creava artatamente, al pari dei successivi falsi provvedimenti giudiziari, favorevoli alla sunnominata* [redacted] *a firma apparente di Giudici del Tribunale di Foggia.*

In particolare l'Avv. [redacted] *con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, formava: a) atti giudiziari a firma apparente del Giudice dott.* [redacted] *e, segnatamente, * falso provvedimento di revoca del decreto di sequestro ex art. 671 c.p.c. senza numero di ruolo, con timbro del depositato in cancelleria civile in data 03.07.2012; * falso rigetto dell'istanza di sequestro conservativo senza numero di ruolo, con timbro del depositato in cancelleria civile in data 17.07.2012; * falso provvedimento in data 16.08.2012 di revoca del decreto di sequestro cautelare concesso dal Collegio Sezione Feriale, senza numero di ruolo, ma riportante i nominativi* [redacted] *+ 2; b) falso ricorso a firma dell'avv.* [redacted] *quale procuratore e difensore di* [redacted] *e* [redacted] *con timbro di depositato in cancelleria, con data non decifrabile, con il quale si richiedeva il fallimento della* [redacted] *S.r.l.,*

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

nonché di [redacted] *e* [redacted] *per mancato pagamento di canoni di affitto; falso decreto di fissazione dell'udienza al 04.10.2012 con numero di ruolo 88/12 Reg. Ric. Fall., in realtà attribuito ad altra procedura, senza data e con timbro del deposito in cancelleria l'01.06.2012, a firma apparente del Giudice dott.* [redacted] *c) falso ricorso per decreto ingiuntivo a firma dell'avv.* [redacted] *quale procuratore e difensore di* [redacted] *e* [redacted] *con timbro di depositato in cancelleria ii 14.05.2012, nei confronti della* [redacted] *S.r.l, nonché di* [redacted] *e* [redacted] *per mancato pagamento di canoni di affitto; falso decreto ingiuntivo datato 23.07.2012 con apposto timbro recante n. 600 D.I. e n. 2034/2012 R.G, con timbro di depositato in cancelleria il 23.07.2012, a firma apparente del Giudice dott.ssa* [redacted]

Tutto ciò al fine di convincere la sig.ra [redacted] *della necessità di resistere in giudizio, inducendola a corrispondere all'avv.* [redacted] *i relativi onorari, con conseguente grave nocumento per la medesima* [redacted] *In* [redacted] *nelle date innanzi indicate*".

1.1. — Alla prima udienza del 14.7.2016 il procedimento disciplinare veniva sospeso per diciotto mesi su richiesta dell'incolpato, in pendenza del processo penale a suo carico, conclusosi con la condanna alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione, e all'interdizione dall'esercizio della professione per due anni, oltre al risarcimento del danno, in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cpv. (*Reato continuato*), 476 (*Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici*), 482 (*Falsità materiale commessa dal privato*), 640 comma 2 (*Truffa*) e 61 comma 11 c.p. (*aggravante per aver commesso il fatto con abuso di prestazione d'opera*); sentenza penale poi confermata dalla Corte d'appello di Lecce.

1.2. — Frattanto, ripreso il procedimento disciplinare dopo vari rinvii (tra il 2.10.2018 e il 14.10.2021), il CDD accertava, anche sulla base delle risultanze testimoniali del processo penale, la responsabilità disciplinare dell'incolpato, per avere falsificato atti giudiziari abusando della fiducia derivante dal mandato ricevuto dalle clienti, e con decisione del 10.5.2022

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

gli irrogava la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per cinque anni, tenuto conto della sua incensuratezza disciplinare e «del criterio del *favor rei*», trattandosi di sanzione attenuata (sospensione) rispetto a quella «espulsiva della cancellazione … di cui alla legge previgente» (ex art. 40, comma 4, n. 4, R.d.l. n. 1578 del 1933).

1.3. — Con sentenza del 27.02.2025 (notificata il 4.3.2025) il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ha rigettato l'impugnazione dell'incolpato, ritenendo tra l'altro il carattere istantaneo delle condotte contestate, consumate fra il 14.5.2012 e il 16.8.2012 – e dunque in periodo antecedente l'entrata in vigore dell'art. 56 della l. n. 247/2012 – con conseguente applicabilità della disciplina prescrizionale di cui all'art. 51 del R.d.l. 578/1933 (prescrizione quinquennale e decorrenza di un nuovo termine di cinque anni dopo ogni atto interruttivo).

1.4. — La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione del 2.4.2025 affidato a tre (doppi) motivi, illustrato da memoria.

1.5. — Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mauro Vitiello, ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. — Con il primo motivo si deduce "*Violazione ed erronea applicazione dei principi fondamentali in tema di prescrizione dell'azione disciplinare*" (ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) in relazione agli artt. 56, l. n. 247/2012, 51 R.d.l. n. 1578/1933 e 2943 c.c., per avere il CNF escluso, assumendo la consumazione delle condotte istantanee tra il 14.5.2012 e il 16.8.2012, l'applicabilità del regime di prescrizione più favorevole introdotto dall'art. 56, l. n. 247/2012, entrata in vigore il 2.2.2013.

2.1. — Contestualmente ci si duole della "*Motivazione apparente e/o manifestamente illogica*" (ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.) in relazione agli artt. 56 R.d.l. n. 1578/1933, 132 comma 2, n. 4) c.p.c. e 111 Cost.

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

Lamenta il ricorrente che, come risulta dal capo di imputazione penale – reato di infedele patrocinio (art. 380 c.p.) riqualificato nella diversa ipotesi di truffa contrattuale pluriaggravata (art. 640, comma 2, n. 2, c.p.) – a venire in rilievo sarebbero state «più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso» con condotta consumata «fino al marzo 2013», con conseguente decorrenza del termine di prescrizione dal giorno di cessazione della continuazione. Tuttavia, nella sentenza impugnata non vi sarebbe alcun accertamento sulla data di cessazione della condotta, avuto riguardo al profilo ulteriore dell'utilizzo degli atti falsamente creati.

In ogni caso, anche rispetto al regime previgente il CNF non avrebbe individuato atti interruttivi della prescrizione quinquennale, con conseguente apparenza della motivazione, laddove si legge che il periodo intercorso tra «le svariate udienze celebrate tra il 14.07.2016 ed il 9.12.2021» avrebbe interrotto il decorso del termine prescrizionale.

Pertanto, l'azione disciplinare si sarebbe prescritta molto prima del 14.2.2022 (data di pubblicazione e notificazione della decisione del CDD).

2.2. — Le censure sono inammissibili.

2.3. — Al di là del fatto che il capo di incolpazione disciplinare fa esplicito riferimento alla sola "formazione" di atti e provvedimenti falsi, e non anche al loro "utilizzo" (come invece in alcuni dei precedenti di legittimità evocati in memoria: v. Cass. Sez. U., n. 26473 del 2025, in fattispecie disciplinare «connotata dalla alterazione e dalla utilizzazione, reiterata e continuata»; Cass. Sez. U., n. 24285 del 2024, relativa a contestazione comprendente anche l'uso consapevole di mandati e documenti falsi), risulta in ogni caso dirimente che, anche assumendo la prospettiva del ricorrente in punto di continuazione tra le singole condotte contestate, dagli atti risulta che il 25.9.2012 l'avvocato rinunciò ai mandati ricevuti (v. decisione CDD, pag. 12 e s.), e dunque da quella data nessun ulteriore utilizzo sarebbe nemmeno ipotizzabile. Di qui la cessazione della dedotta permanenza prima della data di entrata in vigore della l. n. 247/2012 (2.2.2013), con conseguente applicabilità dell'art. 51 del R.d.l. n. 1578/1933, in relazione al quale valgono i plurimi atti

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

interruttivi della prescrizione quinquennale, dai quali inizia decorrere un nuovo termine di cinque anni, come l'apertura del procedimento disciplinare (13.2.2015), il rigetto dell'eccezione ex art. 297 c.p.c. (udienza 2.10.2018) e la decisione del CDD (14.2.2022).

2.4. — E' allora appena il caso di aggiungere che peraltro, secondo un consolidato orientamento di questa Corte (Cass. Sez. U., n. 27284 del 2024, n. 24285 del 2024, n. 14957 del 2023), anche rispetto alla decorrenza del termine di prescrizione dell'azione disciplinare non è giustificato un "travaso" di qualificazioni tra i reati contestati in sede penale e gli illeciti deontologici fondati sui medesimi fatti, stante l'autonomia valutativa del giudice disciplinare, il quale, nel caso di specie, ha come visto attribuito carattere istantaneo alle condotte contestate, consumate, come da capo di incolpazione, fra il 14.5.2012 e il 16.8.2012.

3. — Con il secondo motivo si denunzia "*Violazione ed erronea applicazione del principio di autonomia tra procedimento disciplinare e processo penale*" (ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) in relazione agli artt. 54, l. n. 247/2012, 38 e 44 R.d.l. n. 1578/1933

3.1. — Si prospetta altresì il vizio di "*Motivazione apparente e/o manifestamente illogica*" (ex art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.), in relazione agli artt. 56 R.d.l. n. 1578/1933, 132 comma 2, n. 4), c.p.c. e 111 Cost.

Lamenta il ricorrente l'assenza di un'autonoma valorizzazione dei dati probatori acquisiti dal processo penale, in uno all'obliterazione delle testimonianze indotte dall'incolpato, stante il generico riferimento al «complessivo quadro probatorio che emerge dagli atti penali acquisiti al fascicolo del presente procedimento ed utilizzabili ai fini della decisione», peraltro senza nemmeno attendere la definizione del giudizio penale.

3.2. — Le censure sono inammissibili perché del tutto generiche e comunque implicanti una disamina del merito.

3.3. — Giova rammentare che nei procedimenti disciplinari a carico di avvocati, per consolidato indirizzo nomofilattico, la valutazione delle risultanze processuali legittimamente acquisite non può costituire oggetto

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

di controllo in sede di legittimità (Cass. Sez. U., n. 31004 del 27/11/2025), essendo le decisioni del CNF impugnabili dinanzi alle Sezioni Unite solo per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, oltre che per difetto del "minimo costituzionale" di motivazione – vizio non ravvisabile nel caso in esame – di tal che quell'accertamento e quell'apprezzamento non possono venire in rilievo, se non nei limiti di una specifica valutazione di ragionevolezza, qui nemmeno evocata (Cass. Sez. U., n. 33064 del 18/12/2025, n. 34629 del 29/12/2025; conf., *ex plurimis*, Cass. Sez. U., n. 2032 del 2023, n. 26369 del 2024).

Anche in questo ambito, il giudizio di legittimità non può trasmodare in ulteriore grado di merito (Cass. Sez. U, n. 34476 del 2019), dal momento che la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale, dovendo esercitare un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa; viceversa, ammettere un sindacato sulle *quaestiones facti* richiederebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie vagliate dai giudici di merito (Cass. Sez. U. n. 28220 del 2018).

4. — Con il terzo motivo si denunzia "*Violazione ed erronea applicazione del principio del favor rei riguardo al trattamento sanzionatorio*" (ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.) in relazione all'art. 65, comma 5, l. n. 247/2012.

4.1. — Si contesta altresì la "*Mancanza e/o manifesta irragionevolezza della motivazione*" (art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.) sempre in relazione agli artt. 56 R.d.l. n. 1578/1933, 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e 111 Cost.

Il ricorrente si duole che il CDD, «*in forza del criterio del favor rei*», abbia ritenuto di applicare all'incolpato la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per cinque anni, in luogo della «*sanzione espulsiva della cancellazione ex art. 40, c. 4, n. 4) R.d.l. n.1578/1933*», la quale però «*consentiva comunque all'avvocato di chiedere la reiscrizione anche prima che fossero trascorsi cinque anni dal provvedimento sanzionatorio ovvero*

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

-il che è lo stesso- qualora il tempo decorso potesse autonomamente valutarsi in funzione dell'apprezzamento della sussistenza del requisito della condotta "specchiatissima ed illibata" [ora: "irreprensibile"] che la legge richiede per l'iscrizione nell'albo» (Cass. Sez.U., n. 16296 del 2021).

Dal canto suo il CNF, nel disattendere la specifica censura asseritamente dedotta col 4° motivo, avrebbe affidato il proprio convincimento ad una trama argomentativa generica e assertiva, con conseguente assenza del giudizio comparativo tra previgente e nuova disciplina, necessario ai fini della corretta «calibrazione della dosimetria della sanzione».

Ad essere invocato è il principio per cui, «*ai sensi della L. n. 247 del 2012, art. 65 c. 5, che ha recepito il criterio del "favor rei" in luogo di quello del "tempus regit actum", le norme contenute nel nuovo codice deontologico forense, approvato il 31 gennaio 2014, si applicano ai procedimenti in corso al momento della sua entrata in vigore, se più favorevoli per l'incolpato; ne consegue che l'individuazione del regime giuridico più favorevole deve essere effettuata non in astratto ma con riguardo alla concreta vicenda disciplinare tenendo conto di tutte le conseguenze che potrebbero derivare dall'integrale applicazione di ciascuna delle due normative nella specifica fattispecie; tuttavia, all'esito dell'individuazione, quella ritenuta più favorevole deve essere applicata per intero, dovendo escludersi la possibilità di operare una combinazione tra la vecchia e la nuova normativa ricavandone arbitrariamente una terza attraverso l'utilizzo e l'applicazione di parti dell'una e parti dell'altra*» (Cass. Sez. U., n. 16296 del 2021, n. 9546 del 2021, n. 30993 del 2017).

4.2. — Le censure sono inammissibili per difetto di autosufficienza.

4.3. — Né dal ricorso, né dal provvedimento impugnato risulta che sia stato posto uno specifico motivo di impugnazione contro la valutazione comparativa svolta dal CDD in punto di *favor rei*. Ciò potrebbe giustificare il fatto che la motivazione sul punto, a pag. 13 della sentenza qui impugnata, sia generica.

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c

Il rilievo è decisivo, poiché il tema del "favor rei", che appunto non risulta posto in sede di merito, integra una questione non solo di diritto, ma anche di fatto, dovendo quel "favor" essere apprezzato non già in astratto, bensì in concreto (*ex aliis*, Cass. Sez. U, n. 16296 del 2021).

5. — Segue il rigetto del ricorso senza condanna alle spese, in assenza di difese del COA intimato.

6. — Ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di [redacted]ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/03/2026.

Il Presidente

Stefano Mogini

Firmato Da: STEFANO MOGINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 23752bc07eb5778239ecd0a856ca637c